



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (16.10)  
(OR. en)**

**14846/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0399 (COD)**

---

**RECH 366  
COMPET 613  
ATO 139  
CODEC 2365**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Consiglio "Competitività" del 10 ottobre 2012  
n. doc. prec.: 14295/12 RECH 356 COMPET 577 ATO 132 CODEC 2244  
n. prop. Comm: 17934/11 RECH 411 COMPET 579 ATO 151 CODEC 2274 (COM(2011)  
810 definitivo)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)  
- Orientamento generale parziale

---

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale parziale relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), cui è pervenuto il Consiglio "Competitività" nella sessione del 10 ottobre 2012.

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

*Articolo 1*

***Oggetto e campo di applicazione***

1. Il presente regolamento stabilisce le regole specifiche per la partecipazione ad azioni indirette realizzate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio ["Orizzonte 2020"], compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati.

2. Fatte salve le regole specifiche di cui al presente regolamento, si applicano le regole di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 della Commissione [regolamento delegato].
3. Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono.
4. Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC).

## Articolo 2

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - (1) "*diritti di accesso*", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
  - (2) "*soggetto collegato*", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o controlla direttamente o indirettamente un partecipante; il controllo può assumere qualsiasi forma indicata all'articolo 7;
  - (3) "*paese associato*", un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l'Unione europea, come indicato all'articolo 7 del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"];
  - (4) "*conoscenze preesistenti*", i dati, le competenze e/o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti collegati, come i diritti di proprietà intellettuale che sono i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all'azione, ii) identificati dai partecipanti ai sensi dell'articolo 42 e iii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dell'utilizzazione dei risultati dell'azione;
  - (5) "*atto di base*", un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell'Unione sotto forma di un regolamento, una direttiva o una decisione ai sensi dell'articolo 288 del TFUE che fornisce una base giuridica per l'azione;
  - (5 bis) "*azione precommerciale*", un'azione consistente principalmente in attività destinate direttamente a produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, A tal fine le attività possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida del prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

- (6) "*azione di coordinamento e sostegno*", un'azione che riguarda in primo luogo misure di accompagnamento concernenti standardizzazione, diffusione, sensibilizzazione e comunicazione, collegamento in rete, servizi di coordinamento o sostegno, iniziative di dialogo politico e esercitazioni e studi di apprendimento reciproco, ivi compresi studi di progettazione per nuove infrastrutture, che può inoltre comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;
- (7) "*diffusione*", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo;
- (7 bis) "*valorizzazione*", l'utilizzazione dei risultati di ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
- (7 ter) "*condizioni eque e ragionevoli*", condizioni appropriate, compresi eventuali termini finanziari o la gratuità, considerate le circostanze specifiche della richiesta di accesso, da determinarsi tramite il valore effettivo o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o l'ambito, la durata e ogni altra caratteristica della valorizzazione prevista;
- (8) "*organismo di finanziamento*", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"];
- (9) "*organizzazione internazionale di interesse europeo*", un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
- (10) "*soggetti giuridici*", le persone fisiche o le persone giuridiche costituite e riconosciute come tali secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotate di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggette a obblighi;

- (10 bis) "*soggetti giuridici senza scopo di lucro*" soggetti giuridici che per forma giuridica sono senza scopo di lucro o hanno l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
- (11) "*partecipante*", un soggetto giuridico che attua un'azione o parte di un'azione ai sensi del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell'Unione o di un altro organismo di finanziamento, in conformità del presente regolamento;
- (12) "*azione di cofinanziamento del programma*", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione che possono inoltre comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;
- (13) "*appalti precommerciali*", appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato, e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- (14) "*appalti pubblici per soluzioni innovative*", una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici, agiscono come "clienti di lancio" di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala; può includere prove di conformità;
- (15) "*risultati*", qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, conoscenza e informazione indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, generati nell'ambito dell'azione, nonché qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- (16) "*programma di lavoro*", il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico conformemente all'articolo 5 della decisione n. XX/XX/UE del Consiglio [programma specifico H2020];
- (17) "*piano di lavoro*", il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell'attuazione di "Orizzonte 2020", conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

2. Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è assimilato a un soggetto giuridico, purché le condizioni di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] siano rispettate.
3. Ai fini del presente regolamento, i soggetti beneficiari delle sovvenzioni non sono considerati organismi di finanziamento.

### *Articolo 3*

#### ***Riservatezza***

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell'ambito di un'azione come elementi riservati, tenendo debitamente conto del diritto dell'UE in materia di tutela e di accesso delle informazioni classificate.

### *Articolo 4*

#### ***Informazioni da mettere a disposizione***

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti da un partecipante in un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
  - a) le informazioni sono di interesse pubblico;
  - b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

Alle azioni dello specifico obiettivo "Società sicure – Proteggere le libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", la Commissione mette a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri che ne facciano richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati ottenuti da un partecipante in un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione. La Commissione notifica al partecipante tale comunicazione. Qualora uno Stato membro o un organismo dell'Unione richieda la comunicazione di informazioni, la Commissione notifica tale comunicazione a tutti gli Stati membri.

2. La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non trasferisce al destinatario cui le informazioni sono trasmesse diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

## **TITOLO II**

### **REGOLE DI PARTECIPAZIONE**

#### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### *Articolo 5*

##### *Forme di finanziamento*

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

## *Articolo 6*

### ***Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni***

1. Tutti i soggetti giuridici, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e le organizzazioni internazionali possono partecipare a un'azione purché soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente regolamento e le condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.
2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.
3. Il programma di lavoro o piano di lavoro in questione può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza adeguate, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò si giustifichi per motivi di sicurezza.
4. Il JRC può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro

## *Articolo 7*

### ***Indipendenza***

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.
2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:
  - a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;



- b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:
- a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
  - b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

## **Capo II**

### **SOVVENZIONI**

#### Sezione I

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

#### *Articolo 8*

#### ***Condizioni di partecipazione***

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:
- a) ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;
  - b) ognuno dei tre soggetti giuridici deve essere stabilito in un diverso Stato membro o paese associato;
  - c) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il JRC, un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell'Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.
3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.
5. Ove opportuno e giustificato, i programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di precise esigenze strategiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

#### *Articolo 9*

#### ***Ammissibilità al finanziamento***

1. Possono beneficiare di un finanziamento dell'Unione i partecipanti elencati qui di seguito:
  - a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione;
  - b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo;
  - c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo individuato nel programma di lavoro.

2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, entrambi non ammissibili al finanziamento ai sensi del paragrafo 1, il finanziamento dell'Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
  - a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini dell'attuazione dell'azione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente;
  - b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un accordo diverso, tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, per i soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

#### *Articolo 10*

#### ***Inviti a presentare proposte<sup>1</sup>***

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati conformemente al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato].
2. In via eccezionale, per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere svolte da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro o nei piani di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

---

<sup>1</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] Conformemente al principio di trasparenza e oltre alla pubblicità prevista dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], la Commissione dovrebbe pubblicare gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet di "Orizzonte 2020", tramite canali informativi specifici, e assicurarne l'ampia diffusione anche attraverso i punti di contatto nazionali."

## *Articolo 11*

### ***Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali***

1. Per finanziare congiuntamente azioni in settori che presentano interesse comune, priorità e vantaggi reciproci attesi, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.
2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell'Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l'Unione o con l'organismo di finanziamento pertinente. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che questi partecipanti e i soggetti giuridici dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.
3. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall'Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.

## *Articolo 12*

### ***Proposte***

1. Le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.
  
3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

### *Articolo 13*

#### *Esame etico*

La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Questo riesame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione, si accerta che la ricerca in questione sarebbe autorizzata in uno Stato membro.

## *Articolo 14*

### ***Criteri di selezione e di attribuzione***

1. Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) eccellenza;
- b) impatto;
- c) qualità e efficienza dell'attuazione.

<sup>2</sup>

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza.

2 bis. Al criterio dell'impatto può essere destinata una maggiore ponderazione per le proposte di azioni precommerciali.

3. Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi<sup>3</sup>.

4. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione effettuata da esperti indipendenti. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

---

<sup>2</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] I criteri di selezione e di attribuzione di cui all'articolo 14 devono essere applicati in modo trasparente e nell'ambito di parametri oggettivi e misurabili, tenendo conto della portata globale di Orizzonte 2020 per conseguire uno spazio europeo della ricerca che funziona correttamente."

<sup>3</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] Nei casi in cui la procedura di presentazione articolata in due fasi potrebbe condurre a una riduzione considerevole dello sforzo complessivo richiesto ai richiedenti, la Commissione dovrebbe avvalersi di tale possibilità prevista nelle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], ove conforme agli obiettivi dell'invito."

5. Avvalendosi di strumenti compatibili con la legislazione nazionale, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto dell'Unione per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR, salvo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti.
6. La capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e degli istituti di istruzione secondaria e superiore non viene verificata.
7. La capacità finanziaria può essere garantita da ogni altro soggetto giuridico la cui capacità finanziaria è accertata in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5.

#### *Articolo 15*

#### ***Procedura di riesame della valutazione***

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite dalle presenti regole, dal relativo programma di lavoro o piano di lavoro o dall'invito a presentare proposte.
2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica e deve essere presentata dal coordinatore della proposta entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell'esame di tale richiesta. L'esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione, e non il merito della proposta.

4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell'invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:
  - a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;
  - b) conferma del parere iniziale.
5. Sulla base di tale raccomandazione la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che viene notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.
6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.
7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell'Unione.

#### *Articolo 16*

#### ***Convenzione di sovvenzione***

1. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti. La rimozione o la sostituzione di un soggetto prima della firma della convenzione di sovvenzione è debitamente giustificata.



- 1 bis. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, redige convenzioni di sovvenzione tipo tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i partecipanti conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.
2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti e della Commissione o degli organismi di finanziamento interessati. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.
3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.
4. La convenzione di sovvenzione, se del caso e il più possibile, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori<sup>4</sup>, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca<sup>5</sup> nonché il principio delle pari opportunità di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento Orizzonte 2020].
5. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l'istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di effettuare un audit etico.
6. In casi debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e del regolamento (UE) n. [regolamento delegato].

---

<sup>4</sup> C(2005) 576 definitivo dell'11.3.2005.

<sup>5</sup> C(2008) 1329 definitivo del 10.4.2008.

## *Articolo 17*

### ***Decisioni di sovvenzione***

Ove opportuno e in casi debitamente giustificati, la Commissione, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], o l'organismo di finanziamento interessato possono adottare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

## *Articolo 18*

### ***Sistema elettronico sicuro***

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i partecipanti. Un documento trasmesso mediante questo sistema, ivi comprese le convenzioni di sovvenzione, è considerato l'originale di tale documento per il quale sono stati utilizzati l'identificazione dell'utente e la password del rappresentante del partecipante. Tali dati di identificazione costituiscono la firma del documento in questione.

## Sezione II

### **ATTUAZIONE**

## *Articolo 19*

### ***Attuazione dell'azione***

1. I partecipanti attuano l'azione nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], al regolamento (UE) n. [regolamento delegato], alla decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], al programma o al piano di lavoro, all'invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo. I partecipanti si accertano che la Commissione o l'organismo di finanziamento siano informati di tutti gli eventi che possono incidere sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.
3. I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Qualora sia necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto il partecipante rimane responsabile nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti.
4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
5. I terzi, diversi dai subappaltatori, possono svolgere un lavoro nell'ambito dell'azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da questi terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutti i seguenti requisiti:

- a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;
- b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione.

- c) è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione;
  - d) rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa;
  - e) accetta di essere responsabile in solido con il partecipante per il contributo dell'Unione corrispondente all'importo dichiarato dal terzo.
6. I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell'azione. I costi sostenuti da terzi in relazione ai loro contributi in natura effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento a condizione che soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.
7. L'azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato]. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un'azione, gli importi di cui all'[articolo 127, paragrafo 2, lettera c)] del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] possono essere superati.
8. L'azione attuata da partecipanti che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive 2004/17/CE<sup>6</sup>, 2004/18/CE<sup>7</sup> e 2009/81/CE<sup>8</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafi 2 e 3, si applicano alla procedure di appalto attuate dai partecipanti.
9. I partecipanti rispettano la legislazione, la regolamentazione e le regole etiche dei paesi in cui l'azione sarà attuata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

---

<sup>6</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

<sup>8</sup> GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

10. I lavori che prevedono l'utilizzo di animali devono essere attuati in conformità dell'articolo 13 del TFUE e devono rispettare l'obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l'uso degli animali a fini scientifici ai sensi della legislazione dell'Unione europea, in particolare della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.

<sup>10</sup>

#### *Articolo 20*

##### ***Consorzio***

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare ad un'azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.
2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno (accordo consortile), salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.
3. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante, in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che questa modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull'attuazione dell'azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

#### Sezione III

### **FORME DI SOVVENZIONI E REGOLE DI FINANZIAMENTO**

#### *Articolo 21*

##### ***Forme di sovvenzioni***

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo [116] del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario].

---

<sup>9</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

<sup>10</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] Per le azioni precommerciali occorre cercare di assicurare che questo non falsi la concorrenza né conduca a interferenze nel mercato senza motivo debitamente giustificato."

## *Articolo 22*

### ***Ammissibilità dei costi***

1. Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all'articolo X del regolamento (UE) n. xx [regolamento finanziario/regolamento delegato]. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell'azione possono essere ammissibili in base alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.
2. I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni di cui sopra, in particolare accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate.

## *Articolo 22 bis*

### ***Costi di personale diretti ammissibili***

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 22, i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.
2. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 22, la retribuzione aggiuntiva del personale assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può anch'essa rientrare tra i costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:
  - a) rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sempre pagata ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;
  - b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.

3. La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8.000 EUR all'anno per persona. Per una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8.000 EUR per il numero di ore produttive annuali in conformità dell'articolo 25.

*Articolo 23<sup>11</sup>*

***Finanziamento dell'azione***

1. Il finanziamento di un'azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell'azione.
2. Sono considerate entrate dell'azione:
  - a) le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, il cui valore è stato dichiarato costi ammissibili dal partecipante, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell'azione;
  - b) il reddito generato dall'azione, fatta eccezione per il reddito generato dalla valorizzazione dei risultati dell'azione;
  - c) le entrate generate dalla vendita di beni acquistati nell'ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all'azione da parte del partecipante.
3. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.
4. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

---

<sup>11</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] I tassi di rimborso di cui all'articolo 23 sono indicati come "massimi" al fine di soddisfare il requisito dell'assenza di scopo di lucro e il principio di cofinanziamento, e di permettere ai partecipanti di chiedere un tasso inferiore. In linea di principio, i tassi di cofinanziamento dovrebbero tuttavia essere pari al 100% o 70%."

5. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" è limitata ad un massimo del 70% dei costi totali ammissibili per le azioni seguenti:

- a) azioni precommerciali;
- b) azioni di cofinanziamento del programma.

Per le azioni precommerciali, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, fatto salvo il principio del cofinanziamento.

6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, basato sulla tabella dei costi o sull'importo forfettario è fissato per la totalità o parte di un'azione.

#### *Articolo 24*

#### ***Costi indiretti***

- 1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.
- 2. In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ad una tabella di costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

#### *Articolo 24 bis*

#### ***Valutazione dei livelli di finanziamento***

La valutazione intermedia del programma Orizzonte 2020 include una valutazione dell'impatto dei vari elementi introdotti con i nuovi livelli di finanziamento di cui agli articoli 22 bis, 23 e 24, con l'obiettivo di valutare se il nuovo orientamento abbia provocato situazioni indesiderate che incidono negativamente sull'attrattiva del programma quadro.



## *Articolo 25*

### ***Ore produttive annuali***

1. I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I dati che riguardano le ore effettivamente lavorate devono essere forniti dal partecipante, di norma attraverso un sistema di registrazione del tempo.
2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In questi casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.
3. La convenzione di sovvenzione comprende:
  - a) i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore;
  - b) l'opzione di scegliere tra il numero fisso di ore produttive annuali o il metodo per determinare il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale tenendo conto delle pratiche contabili abituali del partecipante.

## *Articolo 26*

### ***Costi di personale per i proprietari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione***

I proprietari di piccole e medie imprese che non beneficiano di una retribuzione e altre persone fisiche che non beneficiano di una retribuzione possono imputare i costi di personale sulla base di una scala di costi unitari.

*Articolo 27*

***Tabelle di costi unitari***

1. Conformemente all'articolo X del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] la Commissione può fissare i metodi per stabilire tabelle di costi unitari sulla base di:
  - a) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi,
  - b) dati storici del partecipante verificabili.
  
2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri cumulativi:
  - a) sono calcolati sull'insieme dei costi di personale effettivi registrati nella contabilità generale del partecipante, che può essere adeguata sulla base di elementi a bilancio o stime in base alle condizioni definite dalla Commissione;
  - b) sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 23;
  - c) garantiscono la conformità con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi;
  - d) sono calcolati tenendo conto delle disposizioni in materia di ore produttive di cui all'articolo 25.

## *Articolo 28*

### ***Certificato relativo ai rendiconti finanziari***

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e della tabella di costi unitari di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il certificato deve essere fornito soltanto se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

## *Articolo 29*

### ***Certificati sulla metodologia***

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base di una tabella di costi unitari possono presentare alla Commissione un certificato sulla metodologia. Tale metodologia deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e adempiere le prescrizioni della convenzione di sovvenzione.
2. Se la Commissione accetta un certificato sulla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e il partecipante calcola e imputa i costi in base a questa tabella. Una volta accettato un certificato sulla metodologia, la Commissione non imputa alcun errore sistemico o ricorrente alla metodologia accettata.

## *Articolo 30*

### ***Revisori incaricati della certificazione***

1. I certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia di cui agli articoli 28 e 29 sono elaborati da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, o a regolamenti nazionali analoghi o da un pubblico funzionario competente e indipendente per i quali le autorità nazionali pertinenti hanno stabilito la capacità giuridica di sottoporre ad audit il partecipante e che non è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari.

---

<sup>12</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

2. Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia deve concedere l'accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell'audit in base alle quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari è stato rilasciato.

#### *Articolo 31*

#### ***Finanziamento cumulativo***

Un'azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell'Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], a condizione che le sovvenzioni non contemplino le stesse voci di costo.

#### Sezione IV

#### **GARANZIE**

#### *Articolo 32*

#### ***Fondo di garanzia per i partecipanti***

1. Viene istituito un fondo di garanzia per i partecipanti (in appresso "il fondo") che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all'Unione a titolo delle azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione, ai sensi della decisione (CE) n. 1982/2006, e da parte della Commissione o di organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020", in conformità delle regole stabilite nel presente regolamento. Il fondo sostituisce e succede al fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Il fondo è gestito a norma dell'articolo 33. Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3.

3. Se gli interessi sono insufficienti a coprire le operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il fondo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dell'Unione recupera direttamente dai partecipanti o dai terzi eventuali importi dovuti.
4. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento (EU) n. XX/XX [regolamento finanziario]. Non possono essere accettate né imposte ai partecipanti garanzie o coperture aggiuntive, fatta eccezione per il caso descritto al paragrafo 3.
5. I partecipanti nelle azioni intraprese nell'ambito di "Orizzonte 2020" il cui rischio è coperto dal fondo devono versare un contributo fino al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.

### *Articolo 33*

#### ***Funzionamento del fondo***

1. Il fondo è gestito dall'Unione rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione.

La Commissione può gestire il fondo direttamente o affidarne la gestione finanziaria alla Banca europea per gli investimenti o ad un istituto finanziario appropriato (banca di deposito). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni della Commissione.

2. Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti.

3. Qualora gli importi siano dovuti all'Unione da parte di un partecipante, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente, intraprende una delle seguenti azioni:
- a) trasferimento o ordine alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione. Tale trasferimento è effettuato dopo la risoluzione o la revoca della partecipazione del partecipante inadempiente se l'azione è ancora in corso e se i partecipanti rimanenti convengono di applicarlo secondo gli stessi obiettivi. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati finanziamento dell'Unione;
  - b) recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

La Commissione emette un ordine di riscossione nei confronti di tale partecipante o terzo a favore del fondo. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario].

4. Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al fondo, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario]. Una volta completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto dal fondo, tutti gli importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.

**Capo III**  
**PREMI, APPALTI E STRUMENTI FINANZIARI**

*Articolo 34*

***Premi***

Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di premi a norma del titolo VII del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario].

*Articolo 35*

***Appalti pubblici, appalti precommerciali  
e appalti pubblici per soluzioni innovative***

1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione a nome proprio o congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (UE) n. xx/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/XX [il regolamento delegato].
2. Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di appalti precommerciali o approvvigionamenti di soluzioni innovative da parte della Commissione o del pertinente organo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

Le procedure di appalto:

- a) rispettano i principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, e le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81, o, quando la Commissione agisce per proprio conto, il regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario];

- b) in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni, possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a "Orizzonte 2020";
- c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing").
- d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### *Articolo 36*

#### ***Strumenti finanziari***

1. Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme menzionate e sono attuati a norma del [titolo VIII] del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] e possono essere combinati a sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nel quadro di "Orizzonte 2020".
2. Ai sensi dell'articolo [131, paragrafo 5] e dell'articolo [18, paragrafo 2] del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], le entrate sono iscritte nel bilancio generale dopo la detrazione dei costi e delle commissioni di gestione e i rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] sono assegnati a tale strumento finanziario.
3. Le entrate e i rimborsi generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito ai sensi della decisione (CE) n. 1982/2006 e dallo strumento relativo alla fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito in virtù della decisione n. 1639/2006/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>, sono assegnati agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

---

<sup>13</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.



## **Capo IV**

### **ESPERTI**

#### *Articolo 37*

#### ***Nomina di esperti indipendenti***

1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte o fornire consulenza o assistenza per:
  - a) la valutazione delle proposte;
  - b) il controllo dell'attuazione delle azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], nonché nell'ambito di programmi di ricerca e/o dell'innovazione precedenti;
  - c) l'attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell'Unione, incluso il programma "Orizzonte 2020", nonché le realizzazioni e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;
  - d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;
  - e) l'architettura della politica di ricerca e di innovazione dell'Unione, compresa la preparazione dei futuri programmi.
  
2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, organismi di standardizzazione o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se il suo nominativo non è ripreso nella base dati.

Sono adottate misure adeguate per garantire un equilibrio di genere e la diversità geografica nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. La Commissione tiene conto dell'equilibrio di genere e geografico nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. Ove opportuno, si cerca anche di ottenere un equilibrio tra i settori pubblico e privato.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono richiedere il parere di organismi di consulenza per la nomina di esperti indipendenti. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER, la Commissione nomina gli esperti sulla base di una proposta del consiglio scientifico del CER.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi.
4. La nomina degli esperti può assumere la forma di una designazione "quadro" valida per l'intera durata di "Orizzonte 2020" con assegnazioni specifiche di compiti.
5. I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento in applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX "Orizzonte 2020", e della decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], sono pubblicati almeno una volta l'anno sul sito Internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. I nominativi degli esperti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

# TITOLO III

## NORME CHE DISCIPLINANO I RISULTATI

### Capo I

#### SOVVENZIONI

#### Sezione I

#### RISULTATI

##### *Articolo 38*

##### ***Proprietà dei risultati***

1. I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti.
  
2. Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo ai risultati congiunti non può essere verificato o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di chiedere, ottenere e/o mantenere la corrispondente tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le parti sono comproprietarie di questi risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. I comproprietari possono convenire di non proseguire la comproprietà ma di stabilire un regime alternativo, anche trasferendo le proprie quote di proprietà a un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri partecipanti.

Se non diversamente previsto dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

- a) informare preventivamente gli altri comproprietari;
  
- b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3. Se i dipendenti o un'altra parte che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante in questione garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

### *Articolo 39*

#### ***Tutela dei risultati***

1. Qualora i risultati possano dar luogo a valorizzazione industriale o commerciale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di protezione e, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione.
2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per la valorizzazione commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante interessato, assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a questi risultati può avere luogo prima che la Commissione o l'organismo di finanziamento abbiano preso una decisione, abbiano deciso di assumersi la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantire la protezione. La Commissione adotta tale decisione senza indugio. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non ottenere l'estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per la valorizzazione commerciale o industriale, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

#### *Articolo 40*

#### *Valorizzazione e diffusione dei risultati*

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per valorizzare i risultati di cui sono proprietari o per farli valorizzare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite trasferimento o concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 41<sup>14</sup>.

Eventuali ulteriori obblighi di valorizzazione sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

Eventuali ulteriori obblighi di diffusione sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

---

<sup>14</sup> Da aggiungere ai considerando: "[considerando quanto segue:] I partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione e che prevedono di valorizzare il risultato realizzato con tali finanziamenti principalmente in paesi terzi non associati a "Orizzonte 2020" dovrebbero indicare in che modo i finanziamenti forniti dall'Unione avvantaggeranno la competitività globale dell'Europa (principio della reciprocità), come stabilito nella convenzione di sovvenzione."

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER e TEF o in altri settori pertinenti, tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale e delle norme di sicurezza. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indica se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto.

Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, ogni partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti subirebbero notevoli danni dalla loro eventuale diffusione. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

3. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse alla valorizzazione e alla diffusione e i documenti necessari alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. La convenzione di sovvenzione stabilisce, tra l'altro, limiti di tempo in relazione a tali obblighi di informazione.
4. Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di diffusione, anche in forma elettronica, concernente risultati contengono, se possibile, una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l'azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

***Trasferimento e concessione di licenze sui risultati***

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l'obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire o possono ancora chiedere la concessione di diritti di accesso, il partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, fornendo informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati per consentire agli altri partecipanti di analizzare l'effetto del trasferimento previsto in merito all'eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

Gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva e di opposizione in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che il partecipante che detiene risultati rispetti tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, lo stesso può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, anche su base esclusiva.

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengano che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o l'organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a questo tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

## Sezione II

### **DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E AI RISULTATI**

#### *Articolo 42*

#### ***Conoscenze preesistenti***

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

#### *Articolo 43*

#### ***Principi in materia di diritti di accesso***

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.
2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l'accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sublicenze.



3. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce l'esercizio di tutti i diritti di accesso.
4. La cessazione della partecipazione ad un'azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l'accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
5. Qualora un partecipante sia inadempiente e non venga posto rimedio all'inadempimento, l'accordo consortile può stabilire che tale partecipante non può più beneficiare di diritti di accesso.

#### *Articolo 44*

#### ***Diritti di accesso ai fini dell'attuazione***

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto dai partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

***Diritti di accesso ai fini della valorizzazione***

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per valorizzare i propri risultati.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per valorizzare i propri risultati, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

3. Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati e, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3, alle conoscenze preesistenti a condizioni eque e ragionevoli qualora tali risultati e conoscenze preesistenti siano necessari per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

***Diritti di accesso per l'Unione e gli Stati membri***

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. Questi diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", le istituzioni e gli organismi dell'Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e programmi in questo settore, dei diritti di accesso necessari ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, questi diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare terzi stabiliti in uno Stato membro ad utilizzare i risultati negli appalti pubblici nel caso dello sviluppo di capacità in settori con un mercato di dimensioni molto limitate e se esiste un interesse pubblico prevalente.

Questo accesso è concesso a titolo gratuito, ad esclusione dell'utilizzo negli appalti pubblici in cui è accordato a condizioni eque e ragionevoli da concordare. Il finanziamento dell'Unione ricevuto ai fini della generazione dei risultati sarà debitamente considerato nella determinazione delle condizioni eque e ragionevoli. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

Sezione III  
**CASI SPECIFICI**

*Articolo 47*

***Disposizioni specifiche***

1. Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, valorizzazione, diffusione, trasferimenti e licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative agli utilizzatori dell'infrastruttura.
3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.
6. Nel caso dello strumento per le PMI e le sovvenzioni da parte di organismi di finanziamento destinate alle PMI, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.
7. Nel caso delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

## **Capo II**

### **PREMI E APPALTI**

#### *Articolo 48*

##### ***Premi***

Eventuali premi assegnati sono subordinati all'accettazione degli obblighi in materia di pubblicità vigenti. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di valorizzazione e di diffusione.

#### *Articolo 49*

##### ***Appalti pubblici, appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative***

1. Se non diversamente stipulato nell'invito a presentare offerte, i risultati ottenuti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell'Unione.
  
2. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di concessione di licenze e diritti di accesso sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono quanto meno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e delle conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare i risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono inoltre del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano licenze non esclusive a terzi affinché valorizzino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non valorizza commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto precommerciale come indicato nel contratto, trasferisce le proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
  
3. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di diritti di accesso e di concessione di licenze, sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 50*

#### *Abrogazione e disposizioni transitorie*

1. Il regolamento (CE) n. 1906/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compreso la totale o parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o la concessione di assistenza finanziaria ad opera della Commissione o di organismi di finanziamento ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra legislazione applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.
3. Le somme provenienti dal fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché tutti i relativi diritti e obblighi saranno trasferiti al fondo a partire dal 31 dicembre 2013. I partecipanti alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro che firmano convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 forniscono il loro contributo al fondo.

#### *Articolo 51*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*